

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO D ATRI

Seduta del 07/09/2021

FATTO

Parte ricorrente riferisce di essere cointestataria di un buono fruttifero ed il titolo è stato sottoscritto in data 20.03.1991, utilizzando un modulo cartaceo della serie "P" in data successiva al D.M. del 13.6.1986; sul fronte del buono è presente un timbro correttivo indicante la serie di appartenenza Q/P; sul retro del buono è presente un timbro correttivo dei rendimenti che nulla dice per il periodo dal 21° al 30° anno; in data presentava formale reclamo al fine di ottenere l'integrazione rimborso del titolo in base alle condizioni riportate sullo stesso, per il periodo dal 21° al 30° anno.

Parte resistente ritiene il ricorso inammissibile per l'incompetenza ratione temporis dell'Arbitro nel giudicare sul caso di specie; per l'incompetenza per materia dell'Arbitro nel caso in esame; i buoni fruttiferi di cui si discute, sui quali al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q"; per il rilascio dei buoni della nuova serie "Q", sono stati utilizzati i moduli della serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P"), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal D.M. 13.6.1986; parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un buono della serie "Q": il timbro sul fronte dei titoli reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento

incolpevole da parte del risparmiatore; il timbro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco individua i nuovi tassi d'interesse applicati, risultando da ciò la piena conoscenza del "rendimento dei buoni sottoscritti"; la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.M. del 13/06/1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei buoni, essendo questi documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio di letteralità; a sostegno della propria tesi richiama numerose pronunce di merito e la sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 20.2.2020 la quale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 173 del DPR 157/1973.

Le parti concludono secondo le superiori prospettazioni.

DIRITTO

Quanto alle eccezioni di incompetenza temporale e di incompetenza per materia, sollevate dall'intermediario, ci si limita a far presente che le stesse sono considerate infondate dal costante orientamento dell'Arbitro.

Il BF oggetto del presente procedimento risulta essere il n. ***143 del 20.03.1991, lire 500.000; sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»; è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci; sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, riprodotto in calce, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni.

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne le condizioni di rimborso del buono, essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie «P» quando risultavano in collocamento i buoni della Serie «Q». Giusta l'emanazione del D.M. 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1.1.1987.

Il BF oggetto del presente ricorso risulta essere stato emesso in epoca successiva all'emanazione del predetto D.M. e, dunque, in un momento in cui la serie «P» non era in corso.

Sul BF è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie «Q/P» e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno.

Il D.M. 13.6.1986, recante *"Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio"*, agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di *"due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Orbene, Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli."

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato:

"Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020). (...) In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta".

In applicazione della predetta motivazione, pertanto, il ricorso merita accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio -in accoglimento del ricorso -dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI